



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 828 del 10/04/2019

Classifica: 005.02.02

Anno 2019

(6955174)

<i>Oggetto</i>	REVOCA DELL'ATTO DIRIGENZIALE DEL 06/06/2018 CON CUI VENIVA INDETTA UNAPROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM. II., PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI NECESSARI PERLA MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, SIA IDRONICI CHE AEREAULICI OD A ESPANSIONE DIRETTA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE CUP B16E18000110003- CIG 7
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE EDILIZIA
<i>Riferimento PEG</i>	44
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Gianni Paolo Cianchi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

carsav00

Il Dirigente

Premesso che:

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 828 del 10/04/2019

- la Città Metropolitana di Firenze ha aderito, con DD 1836 del 19/10/2012 alla Convenzione SIE 2 stipulata da Consip con l'RTI Cofely Italia spa, Astrim spa, Miec srl per l'espletamento del Servizio Energia negli immobili di proprietà o in uso del presente Ente;
- Nell'ambito della Convenzione si riservava un importo pari al 10% del valore del canone annuale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti termici e di condizionamento, importo che, impiegato in maggior misura per interventi di riqualificazione energetica, alla fine dell'anno 2017 risultava praticamente esaurito;
- al fine di predisporre uno strumento alternativo per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti impianti, con Atto Dirigenziale del 06/06/2018 n. 1316 questa Direzione aveva indetto una procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett c) D. lgs 50/2016 e ss.mm. per la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico, per l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti termici e di condizionamento, sia idronici che aeraulici o a espansione diretta degli immobili di proprietà o in disponibilità della Città Metropolitana di Firenze, per un valore complessivo di € 244.000,00;
- in data 9 novembre 2018 la Direzione Gare Contratti ed Espropri con nota prot. N 0051658/2018 invitava un numero di operatori pari a 30 a partecipare alla suddetta procedura che, successivamente, si svolgeva in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze;
- nelle more della suddetta procedura di gara, l'Amministrazione, ai sensi del Dlgs 115/2008, ha rinegoziato con la Ditta Engie SPA (già Cofatech SPA) i termini della fornitura del Servizio Energia, successivamente approvata dal Consiglio Metropolitan con Delibera del 27/02/2019 n. 19;
- a seguito della rinegoziazione nel nuovo Accordo è stata rimodulata sia la durata contrattuale che gli interventi di riqualificazione energetica e funzionale, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 6, comma 2 lett b) del Dlgs 115/2008 che permette di rinegoziare un servizio energia già in esecuzione allo scopo di aumentare l'efficienza energetica del relativo impianto e di ridurre oltre i limiti fissati, il consumo energetico;
- nello specifico nell'Accordo di rinegoziazione al paragrafo 10 è stato previsto, oltre a vari interventi di riqualificazione energetica, la possibilità da parte dell'Amministrazione di ordinare a Engie SPA lavori annui di manutenzione degli impianti suddetti per € 400.000,00 in base al

prezzario DEI, scontato del 50%. Qualsiasi intervento questo Ente intenda eseguire, questo verrà confezionato, nel limite di € 400.000,00, per metà da Città Metropolitana di Firenze e per metà da Engie SPA, individuando, in ragione di quanto sopraesposto, uno sconto complessivo a favore dell'Amministrazione pari al 66,7%.

-Visti:

- l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 che riconosce alle PP.AA il potere di revocare il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento;

- *i canoni di condotta appena precisati restano validi anche per le procedure di aggiudicazione soggette alla disciplina del d.lgs. n. 50 del 2016, nella misura in cui il paradigma legale di riferimento resta, anche per queste ultime, l'art. 21-quinquies l. n. 241 del 1990, e non anche la disciplina speciale dei contratti, che si occupa, infatti, di regolare il recesso e la risoluzione del contratto, e non anche la revoca dell'aggiudicazione degli appalti (Cons. St. 29/11/2016 n. 5026)*

- la lettera di invito di partecipazione alla procedura negoziata del 9 novembre 2018, con nota prot. N 0051658/2018, in cui si precisa che tale provvedimento di indizione della procedura *“fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico”, e che “la stipula dell'accordo quadro non costituisce fonte di immediata obbligazione tra la Città metropolitana e le imprese aggiudicatarie, e non è impegnativo in ordine all'affidamento a queste ultime dei contratti attuativi”.*

- **Considerato** peraltro che come affermato dalla Giurisprudenza Amministrativa *“l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto pubblico, essendo atto endoprocedimentale, determina nell'impresa che l'ha ottenuta, soltanto una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata che, viceversa, può solo derivare dall'aggiudicazione definitiva; non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla sua revoca o annullamento allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell'Ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all'eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario provvisorio nei confronti dell'Amministrazione; tale potere, trova il proprio fondamento nel principio generale dell'autotutela della Pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica” (TAR TOSCANA, 1372/2011)*

Dato atto che:

- il mutamento delle circostanze di fatto che ha indotto quest'Amministrazione ad effettuare un nuovo contemperamento degli interessi pubblici coinvolti, dal che è emerso come non conveniente la prosecuzione nell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui in premessa per ragioni di opportunità, stante il fatto che l'Amministrazione ha oggi possibilità di fare eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento con uno sconto di molto superiore a quello ottenibile mediante la procedura negoziata per la conclusione dell'Accordo quadro;
- la delibera di ANAC n. 400 del 2017 denota l'indiscutibilità della scelta dell'amministrazione di adottare un provvedimento in autotutela, dando conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto.
- che per quanto sopra esposto, sussistono evidenti ragioni che stanno alla base del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art 97 Cost., e specificatamente di opportunità ed economicità, per cui si rende necessario procedere alla revoca della procedura negoziata, indetta con A.D. 1316 del 06/062018, per la conclusione di un Accordo quadro per l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti termici e di condizionamento, sia idronici che aeraulici od a espansione diretta degli immobili di proprietà o in disponibilità della Città Metropolitana di Firenze;
- che con riferimento a detta procedura negoziata indetta dall'Ente, non è ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione di cui all'art 32 del d. lgs 50/2019;

Visti:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 26 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione "Edilizia" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;
- il Dlgs 50/2016 e ss.mm.
- la legge 241/1990 e ss. mm.
- il vigente regolamento metropolitano dei contratti;

Accertata la propria competenza in merito;

DISPONE

- 1) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere per le ragioni evidenziate alla Revoca ex art. 21 quinquies L. 241/1990 della procedura negoziata indetta con A.D. 1316 del 06/06/2016 per la conclusione di un Accordo quadro per l'esecuzione di tutti i lavori necessari per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli impianti termici e di condizionamento, sia idronici che aeraulici o a

espansione diretta degli immobili di proprietà o in disponibilità della Città Metropolitana di Firenze;

- 3) di comunicare il presente provvedimento a tutti gli operatori che hanno rimesso la propria offerta di cui al verbale di gara del 30/01/2019;
- 4) di pubblicare il presente atto sulla piattaforma S.T.A.R.T. ai fini della piena contezza;
- 5) di inoltrare il presente atto alla Direzione Gare e Contratti, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

Firenze 10/04/2019

CIANCHI GIAN PAOLO - DIREZIONE EDILIZIA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”